

Comune di TRIBIANO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Sommario

TITOLO I3

DISPOSIZIONI GENERALI3

Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento3

Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare3

TITOLO II4

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE4

Articolo 3 – Individuazione delle entrate comunali4

Articolo 4 – Soggetti Responsabili delle Entrate4

Articolo 5 – Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento4

Articolo 6 – Agevolazioni5

TITOLO III5

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE5

Articolo 7 – Forme di gestione5

Articolo 8 – Modalità di pagamento dei tributi5

Articolo 9 – Attività di verifica e controllo5

Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi e uffici comunali6

Articolo 11 – Attività di accertamento 7

Articolo 12 – Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 13 – Importo minimo per recupero tributario7

Articolo 14 – Interessi 7

Articolo 15 – Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore 8

Articolo 16 – Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento8

Articolo 17 – Riscossione coattiva delle entrate8

Articolo 18 – Rimborsi9

Articolo 19 – Compensazione: definizione, presupposti ed effetti9

Articolo 20 – Compensazione su istanza del debitore10

Articolo 21 – Compensazione su proposta d'ufficio10

TITOLO IV10

CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI10

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE10

Articolo 22 – Diritto di interpello del contribuente10

Articolo 23 - Presentazione dell'istanza di interpello	10
Articolo 24-Istanza di interpello	11
Articolo 25- Adempimenti del Comune	11
Articolo 26 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	12
CAPO II - AUTOTUTELA	12
Articolo 27 – Autotutela obbligatoria	12
Articolo 28 – Autotutela facoltativa	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO III – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 29 – Tutela giudiziaria	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 30 – Contraddittorio preventivo	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	15
Articolo 31 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti	15
Articolo 32 – Disposizioni finali	15
Articolo 33 – Entrata in vigore	15

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura tributaria, e del Canone Unico Patrimoniale, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, con obiettivi di equità, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Tribiano.
3. Le norme del presente provvedimento si applicano in quanto non in contrasto con diverse disposizioni contenute nei regolamenti di disciplina specifica del singolo tributo.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.

TITOLO II°

ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 3

Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4

Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il responsabile delle singole risorse di entrata è il Dirigente, Responsabile di Settore, preposto alle stesse.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito.
3. In particolare, il funzionario designato:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione dei tributi;
 - i) in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario Comunale;

Articolo 5

Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul

normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 6

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III°

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 privilegiando la gestione diretta. Non si rende necessaria alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 8

Modalità di pagamento dei tributi

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Entrate/Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. L'Amministrazione può inviare questionari o richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, accedere ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, al fine di rilevare la destinazione, la misura delle superfici tassabili, ovvero altre utili informazioni.
3. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
5. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi e criteri individuati dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.
6. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari; tale fondo è costituito da un importo percentuale, non inferiore al 5%, delle maggiori somme a titolo di tributo o maggior tributo, interessi e sanzioni riscossi a titolo definitivo e destinato all'incentivazione del personale degli uffici tributari, nonché di personale dipendente del Comune di Tribiano specificamente individuato ed incaricato delle attività di partecipazione alle attività di verifica e controllo. La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo, le modalità di costituzione, i criteri di ripartizione dei compensi incentivanti è demandata alla competenza della Giunta Comunale. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti in questione sarà stabilita nella misura indicata nella delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o nel Bilancio di previsione.
7. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
8. In presenza di esito positivo del contenzioso tributario, qualora l'Ente non si sia avvalso della collaborazione di un incaricato esterno per la resistenza in giudizio, al funzionario che ha istruito il ricorso, compete il compenso determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis del D.L. 437/96 convertito con Legge n. 556/96.

Articolo 10

Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al suddetto servizio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il Responsabile del Settore preposto al servizio tributario informa il Segretario Comunale.
3. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

Articolo 11

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma

delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 12

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 34/2019 convertito in Legge 58/2019, costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio, rinnovo o permanere in esercizio delle attività commerciali o produttive, l'esistenza di debiti di natura tributaria formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, sulla base dei criteri fissati con apposito regolamento comunale.
2. Non rientra nella previsione del comma precedente, chi aderisca ad un piano rateale, provvedendo all'assolvimento delle rate concordate.
3. Si considerano di natura tributaria tutte le obbligazioni la cui soggettività impositiva attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune. Sono escluse le addizionali Comunali.

Articolo 13

Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 20,00 (ventieuro/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 10,00 (diecieuro/00).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, nel caso di accertamento, di iscrizione a ruolo o di riscossione dei crediti, qualora le somme dovute derivino da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 14

Interessi

1. Sulle somme dovute in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
3. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di due punti percentuali.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
5. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione si applicano gli interessi di maggior rateazione conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 15

Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC;

2. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile del Settore, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
3. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.

Articolo 16

Dilazione del pagamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento

1. La fattispecie è normata dallo specifico Regolamento adottato.

Articolo 17

Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 convertito con L. n. 225/2016 e s.m.i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di :
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792-804 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 18

Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi, al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'istanza.

5. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 20,00 (ventieuro/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di scarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 20,00 (ventieuro/00).
6. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata o in relazione ad altra entrata tributaria accertata dal Comune e riscossa direttamente o in carico al concessionario sia stato notificato un avviso di accertamento o di intimazione o ingiunzione o di un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria o di altro organo competente. La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della Corte di Giustizia Tributaria o dell'Organo adito che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito. I provvedimenti dei precedenti commi sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Corte di Giustizia Tributaria o altro organo competente.

Articolo 19

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile.
3. La compensazione, se autorizzata, è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale, se autorizzata, quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 20

Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno venti giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un'istanza di rimborso precedentemente formulata all'Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell'istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro i dieci giorni successivi a quelli

indicati al comma 1, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Articolo 21

Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

TITOLO IV

CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATTIVI

CAPO I°

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 22

Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della L. n. 212/20000 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 156/2015 e s.m.i..
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 23

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Tribiano; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 25.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 24

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 22;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 25

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune di Tribiano nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 26 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 23 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 24 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono annullabili gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare al soggetto istante, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II

AUTOTUTELA

Articolo 27 Autotutela obbligatoria

1. Il Dirigente competente o il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28 Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 26, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino

- della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente competente o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
 3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
 4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
 5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
 6. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
 7. Nel potere di annullamento è compreso il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
 8. Il provvedimento di autotutela, eventualmente assunto, deve essere notificato al contribuente.
 9. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
 10. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO III

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 29

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il Dirigente/Responsabile di Settore preposto al tributo che si può avvalere della collaborazione, per i casi di particolare complessità, di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.
2. In presenza di esito positivo del contenzioso tributario, qualora l'Ente non si sia avvalso della collaborazione di un incaricato esterno per la resistenza in giudizio, al funzionario che ha istruito il ricorso, compete il compenso determinato dal giudice, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis del D.L. 437/96 convertito con Legge n. 556/96.
3. L'Ente, valutatane la convenienza, può esternalizzare l'attività relativa al contenzioso tributario.

Art. 30

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura

- non oggettiva, come, ad esempio, le aree fabbricabili e gli immobili dichiarati esenti degli enti non commerciali ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; le aree scoperte operative (nel caso in cui l'oggettività non possa desumersi dal tipo di attività svolta dal soggetto che occupa l'area operativa esterna, riscontrabile dai dati della Camera di Commercio e dell'Agenzia delle Entrate), le superfici esenti e quelle in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nel tributo sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
- a. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente, nonché ai solleciti di pagamento;
 - b. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - c. il ruolo e la cartella di pagamento e le ingiunzioni fiscali;
 - d. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - e. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - f. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero siano predisposti sulla base di meri incroci di dati);
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione;
 - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
- a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuati utilizzando i dati in possesso del Comune;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la

sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.

8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
9. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

TITOLO V°

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31

Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati..

Articolo 32

Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
2. Il Regolamento Generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 28/2/2002 e s.m.i.;
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi e regolamentari vigenti.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026